

**CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE
per selezioni di(specie)**

TRA I SOTTOSCRITTI

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, con sede legale in Via della Navicella 2/4 – 00184 Roma e sede amministrativa in via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS), nella persona del Dott. nato a il, di seguito denominato CREA

E

..... con sede legale in (C.F. e P.IVA.), nella persona del legale rappresentante, dott., nato a il, di seguito denominata DITTA

PREMESSO CHE

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D. Lgs. N. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2015, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2022 assunta nella seduta del 16/2/2022;
- b) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 454 del 29/10/1999 e dell'art. 2 del suindicato Statuto, il CREA svolge attività di miglioramento genetico e favorisce lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica sviluppata presso le proprie strutture scientifiche nei settori produttivi, assicurandone un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- c) Il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura coordina diverse attività di sperimentazione, selezione e valutazione di materiale vegetale dalle quali sono state ottenute le selezioni di(specie) indicate nell'Allegato 1 e oggetto del presente Contratto;
- d) (articolo solo per materiale in proprietà) in forza degli accordi di ricerca e sperimentazione e dei diversi progetti di breeding svolti dal CREA con gli organismi costitutori che hanno co-partecipato alle attività di cui al punto precedente, si rende necessario sperimentare il nuovo materiale genetico al fine di valutarne le potenzialità produttive, qualitative e l'impatto che può avere sul mercato;
- e) CREA, al fine di dare ampia pubblicità ai risultati ottenuti dalle attività sopra richiamate, organizza periodicamente incontri tecnici e mostre pomologiche/varietali per promuovere il materiale genetico scaturito nell'ambito di progetti di breeding, a cui tutte le aziende vivaistiche e Organizzazioni di Produttori sono invitati a partecipare per esprimere le proprie considerazioni tecniche di merito;
- f) CREA in dataprot. n.....ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Avviso pubblico di invito a presentare manifestazioni di interesse per attività di sperimentazione su materiale di actinidia, agrumi, ciliegio, fragola, lampone, melo, noce, pero, pesco e susino in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro futuro diritto sul materiale fornito e senza garanzia di futura diffusione commerciale;
- g) La DITTA, interessata alla coltura del..... (specie oggetto del Contratto), ha espresso il proprio interesse con protocollo n. del a sperimentare, in forma non esclusiva, senza impegno economico, senza diritto di prelazione o ogni altro futuro diritto e senza garanzia di futura diffusione commerciale, il materiale genetico oggetto del presente Contratto in (indicare il territorio di sperimentazione).

SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto

CREA concede alla DITTA il diritto non esclusivo e per la durata del presente Contratto, di sperimentare a proprie spese le selezioni di ... (specie) indicate nell'Allegato 1.

Il presente Contratto viene formalizzato solo ed esclusivamente a fini sperimentali per verificare la potenzialità produttiva e qualitativa delle nuove accessioni e non assegna alla DITTA alcun diritto sulla gestione ed in merito all'eventuale futura diffusione commerciale e protezione brevettuale delle selezioni oggetto del presente Contratto.

Art. 2 Individuazione del territorio contrattuale di applicazione

La sperimentazione in oggetto dovrà essere condotta esclusivamente in (*luogo di sperimentazione*) secondo le indicazioni tecniche di coltivazione fornite da CREA e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 4. L'eventuale estensione della sperimentazione ad altri territori dovrà essere preventivamente richiesta a, ed autorizzata da, CREA tramite atto scritto.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente Contratto è valido a partire dalla data di sottoscrizione e terminerà il

Art. 4 Modalità operative

La DITTA si impegna a coltivare le piante delle selezioni indicate nell'Allegato 1 direttamente /a far coltivare le piante delle selezioni indicate nell'Allegato 1 ai propri produttori associati / collegati e controllati dalla DITTA (*da adattare caso per caso*) ai soli fini sperimentali, rispettando tutte le clausole stabilite dal presente Contratto.

Le piante delle selezioni in oggetto devono essere coltivate con le tecniche tradizionali sotto il diretto controllo della DITTA che si impegna ad inviare a CREA i dati sulla georeferenziazione dei campi in oggetto e le mappe dei campi, con evidenziate le piante sottoposte a sperimentazione.

Art. 5 Impegni della Ditta

La DITTA si impegna a adottare tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle selezioni in sperimentazione.

Inoltre, si impegna a:

- a) non moltiplicare il materiale fornito/moltiplicare, ai soli fini della sperimentazione, il materiale fornito fino ad un massimo di ... piante/propagare per innesto il materiale fornito esclusivamente ai fini della sperimentazione, fino ad un massimo di ... piante innestate (*da adattare caso per caso*);
- b) non cedere a terzi materiale vegetale delle selezioni e non autorizzare terzi ad eseguire innesti e moltiplicazioni del materiale genetico suindicato, salvo previa autorizzazione richiesta a, e concessa da, CREA;
- c) non coltivare piante delle selezioni in oggetto in luoghi diversi da quelli dichiarati nel presente Contratto, di cui al precedente art. 4, salvo previa autorizzazione richiesta a, e concessa da, CREA;
- d) non utilizzare le selezioni in attività di miglioramento genetico;
- e) consentire al CREA o suo delegato l'accesso ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici;
- f) farsi carico, a sue totali spese, delle procedure di importazione del materiale e delle pratiche di quarantena (*per sperimentazioni al di fuori del territorio UE*).

Art. 6 Proprietà pregressa del materiale

Le selezioni oggetto di questa sperimentazione restano di proprietà del CREA / degli organismi costitutori, indicati nell'Allegato 1, fra cui CREA (*adattare caso per caso*), e nessuna ulteriore sperimentazione può essere avviata dalla DITTA senza espressa autorizzazione scritta di CREA.

La DITTA riconosce che il materiale vegetale in sperimentazione è riconoscibile e tracciabile geneticamente dal CREA e che esso non potrà essere tutelato/registrato autonomamente dalla stessa DITTA.

Art. 7 Mutazioni

Ogni eventuale mutazione delle selezioni in oggetto dovrà essere segnalata a CREA e resterà di proprietà di quest'ultimo / degli organismi costitutori, indicati nell'Allegato 1, fra cui CREA (*adattare caso per caso*).

Art. 8 Report

La DITTA si impegna a seguire le istruzioni di CREA per tutto quanto dovrà essere praticato alle piante delle selezioni oggetto del presente Contratto. A fine Contratto, la DITTA si impegna altresì ad inviare a CREA un dettagliato rapporto che descriva l'andamento e i risultati della sperimentazione/ La DITTA si impegna altresì ad inviare su richiesta di CREA dei report periodici che descrivano l'andamento della sperimentazione nonché, a fine Contratto, i risultati della sperimentazione (*adattare caso per caso*).

Art. 9 Esiti della sperimentazione

Il presente Contratto e l'attività ad esso sottesa non dovranno essere considerati come futura opzione di esclusiva. Pertanto, alla scadenza del presente Contratto, la DITTA dovrà provvedere alla distruzione dei materiali avuti in sperimentazione. Resta fermo che la DITTA potrà manifestare il proprio interesse alla diffusione commerciale delle selezioni in oggetto qualora il CREA, in accordo con gli organismi contitolari

(da inserire in caso di comproprietà), decida di avviare la registrazione e/o la protezione brevettuale di una o tutte le selezioni di cui all'Allegato 1 e la conseguente procedura di evidenza pubblica per la concessione dei diritti di moltiplicazione ai fini della diffusione commerciale.

Art. 10 Accesso ai campi sperimentali

CREA si riserva il diritto di accedere ai luoghi di coltivazione dei propri materiali genetici al fine di verificarne il comportamento vegeto-produttivo ed accertare il rispetto delle clausole previste dal presente Contratto.

Art. 11 Clausola di manleva

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che la DITTA possa subire o provocare a seguito della sperimentazione in oggetto nonché per richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei confronti del CREA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Art. 12 Divulgazione dei risultati

La DITTA si impegna a non pubblicare, divulgare né rendere in alcun modo note le caratteristiche e il comportamento delle accessioni varietali oggetto di sperimentazione senza la preventiva autorizzazione di CREA.

Art.13 Contraffazioni

Con la sottoscrizione del presente Contratto, la DITTA si impegna a collaborare con CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle selezioni in oggetto nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.

La DITTA avrà il dovere e l'obbligo di segnalare a CREA le eventuali sottrazioni di materiale vegetale, le eventuali contraffazioni e gli eventuali comportamenti scorretti, lesivi dei diritti oggetto della presente licenza, da parte di terzi.

Art. 14 Comunicazioni

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Sede di....., (indirizzo), indirizzo di posta elettronica....., PEC: brevetti.ofa@pec.crea.gov.it;

Per la DITTA:

.....(nome).....(indirizzo), indirizzo di posta elettronica....., PEC (solo per ditte italiane):
.....

ovvero ad ogni ulteriore domicilio che le Parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente. Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail con ricevuta di lettura.

Art. 15 Risoluzione del Contratto

CREA si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto di sperimentazione in caso di inadempienza o di trasgressione accertata delle norme sopra riportate, tramite lettera via PEC o via raccomandata A/R. In tal caso, la DITTA dovrà provvedere immediatamente alla distruzione del materiale in sperimentazione. Se entro 30 giorni dal ricevimento di tale lettera di diffida, la DITTA non avrà regolarizzato, il Contratto sarà ritenuto risolto di pieno diritto per inadempimento, ai sensi dell'art 1454 del Codice civile.

La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata da CREA, o da soggetto da esso delegato, a seguito della comunicazione da parte della DITTA dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui la DITTA sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.

In caso di inadempienza o di trasgressione accertata, la DITTA sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare a CREA in relazione alla possibilità di presentazione della relativa domanda di registrazione/protezione/brevettazione.

Art. 16 Recesso

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In caso di recesso o risoluzione del Contratto, il materiale oggetto del presente Contratto tornerà nella completa disponibilità del CREA.

Art. 17 Norme applicabili e Controversie

Per tutto quanto nel presente Contratto non richiamato e specificato tra le Parti si rinvia alla normativa di settore vigente in Italia.

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, ogni controversia nascente da, o comunque connessa con, quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la risoluzione delle controversie è demandata al foro individuato secondo i criteri definiti dal Codice di Procedura Civile.

Art. 18 Sottoscrizione del Contratto

Il presente Contratto di sperimentazione, costituito da n. 6 / 7 (*adattare caso per caso*) premesse, n. 18 articoli e n. 1 allegato è valido solo se controfirmato dalle parti (*per ditte estere*) / controfirmato unicamente in firma digitale dalle parti secondo la vigente normativa e trasmesso tramite posta elettronica certificata dalle parti. (*per ditte italiane*)

Letto e sottoscritto in data ...

CREA Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura e Agrumicoltura

Il Direttore

Dott.

La DITTA

Il Legale Rappresentante

Sig./Dott.

Allegato 1 al Contratto di sperimentazione

Descrizione <i>(specie)</i>	Selezione <i>(nome)</i>	Progetto/Convenzione	Cotitolari	Materiale <i>(quantità e tipologia di materiale)</i>